



# COMUNE di PIOBBICO

Provincia di Pesaro e Urbino

cod. 41049

COPIA

## DELIBERAZIONE di CONSIGLIO Comunale

n. 5 del 31-01-2017

Oggetto: **DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE TRIBUTARIE applicazione ART.6 TER del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni con legge 1° dicembre 2016, n. 225.**

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 18:30, nella Sala Consiliare del Comune di Piobbico,

Alla Prima convocazione in seduta Straordinaria e Pubblica che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<b>MOCHI GIORGIO</b>	P	<b>FORMICA FEDERICO</b>	P
<b>ALUIGI ILARIA</b>	P	<b>BONDI SIMONA</b>	A
<b>LUZI FAUSTO</b>	P	<b>SMACCHIA MARA</b>	P
<b>OLIVIERI ELISA</b>	A	<b>GUIDUCCI PATRIZIA</b>	P
<b>MERENDONI LAMBERTO</b>	P	<b>CECCARELLI CRISTINA</b>	P
<b>BLASI PAOLA</b>	P		

Totale PRESENTI 9      Totale ASSENTI 2  
Non in carica 0      Tot. Componenti 11

Presiede il signor MOCHI GIORGIO in qualità di SINDACO/PRESIDENTE il quale, constatato il numero legale degli intervenuti per la validità dell'adunanza, pone in discussione la pratica segnata all'O.d.G., nomina scrutatori i sigg.:

BLASI PAOLA  
FORMICA FEDERICO  
CECCARELLI CRISTINA

Partecipa il Segretario Comunale BALDUCCI VERONICA con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. a) Dlvo n. 267 del 18.8.2000.

**OGGETTO: DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE TRIBUTARIE**  
**- applicazione ART.6 TER del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,**  
**convertito con modificazioni con legge 1° dicembre 2016, n. 225.**

### **IL SINDACO / PRESIDENTE**

**PREMESSO** che l'**ingiunzione fiscale** è l'atto iniziale della procedura di riscossione coattiva disciplinata dal testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. secondo consolidata giurisprudenza, tale ingiunzione ha natura di atto amministrativo complesso, il quale non solo ha la funzione di formale accertamento del credito, fondato sul potere della pubblica amministrazione di realizzare coattivamente le proprie pretese, ma anche cumula in sé le caratteristiche di forma e di efficacia di **titolo esecutivo e di precetto** ; le ingiunzioni fiscali, ex r.d. n° 639/1910, sono sottoscritte dal funzionario responsabile di ogni specifico tributo, nonché, responsabile delle entrate non riscosse ;

**PRESO ATTO** che l'art. 7 comma 2 dl 70/2011, convertito con legge 160/2011, ha infine definitivamente chiarito come l'ingiunzione fiscale sia titolo idoneo ad iscrivere ipoteca sui registri immobiliari ;

**TENUTO CONTO** che ai sensi del disposto di cui all'art. 50, **comma 2, d.p.r. 602/1973**, se entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento (ingiunzione fiscale) il concessionario (il comune tramite ufficiale riscossione) non ha dato inizio alla procedura di espropriazione forzata, la stessa può essere avviata solo se preceduta dalla notifica di un avviso contenente l'**intimazione ad adempiere entro 5 giorni** ;

**EVIDENZIATO** che, ai sensi del comma 163 dell'art. 1 della legge 269/2006, **la notifica dell'ingiunzione fiscale deve essere effettuata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data in cui è divenuto definitivo l'atto di accertamento** ;

**ATTESO** che l'ingiunzione è titolo esecutivo stragiudiziale e atto di precetto, nonché il primo atto del procedimento di coazione ma non atto del processo esecutivo che inizia col pignoramento ;

**PRESO ATTO** che l'avvenuta notifica dell'Ingiunzione Fiscale, quale titolo esecutivo, **interrompe i termini di prescrizione del credito tributario per anni 10** ;

**VISTO L'ART.6 TER del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni con la legge del 1° dicembre 2016, n. 225**, in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali, **Vigente al: 2-12-2016**, che prevede :

1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910,

n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, **entro 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (Vigente al: 2-12-2016)**, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, **l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate**. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1, gli enti territoriali stabiliscono anche:

- a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018;
- b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
- d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

5. Si applicano i commi 10 e 11 dell'articolo 6.

6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

## **PROPONE**

**1) Di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

**2) Di stabilire L'ESCLUSIONE DELLE SANZIONI con riferimento alle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di INGIUNZIONE FISCALE ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, NOTIFICATI NEGLI ANNI DAL 2000 AL 2016, quale definizione agevolata entrate tributarie in applicazione all'art.6 ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni con la legge del 1° dicembre 2016, n. 225;**

**3) Di dare notizia** dell'adozione del presente provvedimento mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale ;

**4) Di stabilire inoltre che :**

**a)** l'importo da versare può essere rateizzato in un massimo di 18 rate mensili, con scadenza di pagamento entro l'ultimo giorno di ciascuna mensilità; l'ultima rata non può superare il 30 settembre 2018;

**b)** il debitore potrà manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata tramite richiesta scritta all'ufficio tributi comunale da presentarsi anche tramite PEC a : comune.piobbico@emarche.it;

**c)** il debitore dovrà presentare l'istanza/richiesta entro il termine massimo del 31-12-2017, indicando, in particolare :

- il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento
- la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa
- assunzione di impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

**d)** entro 30 gg dall'acquisizione al protocollo comunale dell'istanza di definizione agevolata, il Comune trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

**5) Di dare atto** che a seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza;

**6) Di stabilire** altresì che in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

**7) Di prendere atto che sono esclusi** dalla definizione agevolata :

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, (( lettera a), delle decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, )) e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

- b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi (( dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015 ));
  - c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  - d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  - e) (( (Soppressa) )).
- ((e-bis) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

**8. Di prendere atto che per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada**, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. ))

**9. Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la sopra riportata proposta di deliberazione;

**RICHIAMATI** i pareri favorevoli di cui all'art. 49, c. 1, del TUEL ex DLgs n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

**UDITA** l'illustrazione dell'argomento da parte del Sindaco-Presidente il quale, dopo aver sottolineato che il Consiglio è stato convocato proprio per deliberare su questo argomento, dichiara di ritenere giusto allineare l'azione di questa Amministrazione a quella del Governo venendo incontro ai contribuenti morosi e, nello stesso tempo, realizzando concretamente delle entrate per l'Ente anche se di importo minore. Prevale, nella situazione di specie, il concetto empirico del "meglio pochi, maledetti e subito, che nulla".

**UDITO** in particolare il Consigliere Mara Smacchia che pone in evidenza l'ingiustizia di tale provvedimento nei confronti dei contribuenti che hanno tempestivamente onorato il pagamento dei propri debiti tributari.

**UDITO** altresì il Consigliere Merendoni che auspica che a questo provvedimento faccia seguito l'effettivo pagamento da parte degli interessati;

**UDITO** il Vice-sindaco che si allinea al pensiero del Sindaco;

**CON** il risultato della votazione che segue, espressa per alzata di mano

Presenti e votanti 9 - voti favorevoli 6 - contrari zero - astenuti 3 (Smacchia – Guiducci – Ceccarelli)

### DELIBERA

**DI APPROVARE** integralmente la proposta sopra riportata.

Parere: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 12-01-2017

Il Responsabile del servizio  
f.to Barzotti Anna

---

Parere: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 12-01-2017

Il Responsabile del servizio  
f.to Barzotti Anna

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO/Presidente  
f.to MOCHI GIORGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to BALDUCCI VERONICA

---

Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 gg consecutivi, all'Albo Pretorio del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, c.1, della L. 18.6.09 n. 69).

Piobbico, 27-02-2017

f.to Il Segretario Comunale

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo,

Piobbico, 27-02-2017

Il Segretario Comunale

---

ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito web istituzionale di questo Comune dal **27-02-2017** al **14-03-2017** ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. 18/08/2000 n. 267).

Piobbico,

Il Segretario Comunale